

Citta' metropolitana di Torino

XX Giochi Olimpici Invernali "TORINO 2006". Opere connesse. S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana. Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Pinerolo-Pioissasco. Variante in corso d'opera. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Cumiana, Frossasco, Pioissasco, Roletto e Tavernette. (Prat. 135/2003).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DETERMINA

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei comuni di Cumiana, Frossasco, Pioissasco, Roletto e Tavernette (Cumiana) necessari per i lavori relativi ai XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006", opere connesse, S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana, sistemazione e messa in sicurezza del tratto Pinerolo-Pioissasco, variante in corso d'opera, sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi – proprietari dei beni siti in zona agricola – ai sensi dell'art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Cumiana, Frossasco, Pioissasco, Roletto e Tavernette (Cumiana).

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, in questa fase del procedimento, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/10/2015

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Domenica VIVENZA